



**PROVINCIA
DI TORINO**

**SERVIZIO TRASPORTI
UNITA' ORGANIZZATIVA TAXI E NOLEGGIO**

**REGOLAMENTO TAXI NELL'AMBITO TERRITORIALE
DELL'AEROPORTO "SANDRO PERTINI"**

Comuni di:

CASELLE TORINESE

SAN FRANCESCO AL CAMPO

SAN MAURIZIO CANAVESE

TORINO

**Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 114-95073 del 18 giugno 1996,
successivamente modificata con deliberazioni del Consiglio Provinciale
n. 85-265268 del 21 giugno 2005 e n. 225-1025480 del 28 novembre 2007.**

Art. 1

1. In base all'art. 3 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 86-4534 dell'11 dicembre 1995, di applicazione della suddetta legge n. 24, l'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro Pertini" è costituito dai Comuni di Torino, Caselle Torinese, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese.

2. In base all'art. 3 - commi 9 e 10 - della Legge Regionale n. 24/95 la Provincia di Torino stabilisce, con il presente regolamento, norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio taxi rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro Pertini".

3. Per quanto non richiamato nel presente regolamento si rinvia al regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell'area metropolitana torinese predisposto dalla Provincia di Torino.

4. I tassisti dei Comuni di Torino, Caselle Torinese, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese espletano indifferentemente il servizio pubblico da piazza sul territorio dei singoli comuni.

5. I tassisti dei Comuni sopra specificati possono associarsi in una delle forme giuridiche individuate dall'art. 7 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Art. 2

1. Nell'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro Pertini", così come individuato e definito dall'art. 1.1. del presente regolamento, esercitano il servizio indifferentemente tutti i titolari di licenze di taxi rilasciate dai Comuni di Torino, Caselle Torinese, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese, salvo future ed eventuali determinazioni che saranno assunte dalla Provincia di Torino per l'area metropolitana.

2. Le autovetture che espletano il servizio pubblico non di linea (Taxi) nell'ambito del territorio dell'area aeroportuale dovranno essere munite pertanto di licenza rilasciata dai Comuni interessati, di carta di circolazione con immatricolazione ad uso pubblico, di tassametro

piombato, di tutte le caratteristiche previste dal Codice della Strada, dalle leggi vigenti in materia e dalle altre disposizioni dettate dal regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell'area metropolitana torinese deliberato dalla Provincia di Torino.

Art. 3

1. La tariffa nell'ambito dell'area aeroportuale è la stessa applicata all'area metropolitana (art. 32 del relativo regolamento).

Art. 4

1. E' fatto obbligo ai tassisti che effettuano il servizio pubblico non di linea presso l'area aeroportuale "Sandro Pertini" di esporre all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe di cui al precedente art. 3. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesco.

Art. 5

1. Nell'area riservata al servizio taxi presso l'area aeroportuale "Sandro Pertini" opportunamente delimitata da appositi spazi demarcati, così come individuati dall'Autorità aeroportuale, le autovetture in servizio dovranno prendere posto, fino ad esaurimento, una dopo l'altra secondo l'ordine di arrivo e dovranno avanzare a misura che quelle precedenti lascino il posto disponibile, rimanendo così stabilito l'ordine di caricamento.

2. E' fatto divieto pertanto ai tassisti in servizio di sostare al di fuori delle aree così come sopra individuate.

3. E' fatto obbligo ai tassisti che si immettono negli appositi spazi demarcati, come sopra individuati, per una più visibile determinazione numerica delle autovetture presenti, segnare progressivamente sull'apposita lavagna o idoneo strumento informatico, l'ordine di arrivo con l'indicazione del numero della licenza riferita al Comune che l'ha rilasciata.

Art. 6

1. E' fatto obbligo ai tassisti dell'area aeroportuale "Sandro Pertini" di rispettare gli orari ed i turni di lavoro giornalieri stabiliti dal Comune di Torino: i turni di lavoro non potranno essere comunque superiori alle 12 ore giornaliere.

2. I turni di servizio dovranno comunque essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore nell'ambito territoriale dell'area aeroportuale.

3. Le autovetture dovranno recare ben visibile sul parabrezza anteriore l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.

Art. 7

1. I fruitori del servizio pubblico non di linea (Taxi) presso l'area aeroportuale "Sandro Pertini" in nessun caso avranno la possibilità di scegliere l'autovettura ma dovranno seguire l'ordine di caricamento previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Sul piazzale dell'aeroporto "Sandro Pertini", delimitato da appositi spazi demarcati ed individuati dall'Autorità aeroportuale, può essere effettuato il servizio prenotazione taxi.

3. E' consentito al primo tassista in coda nella corsia di caricamento che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia convenzionato con un comune dell'area aeroportuale per il trasporto disabili;
- b) sia convenzionato con soggetti pubblici e privati per il trasporto delle persone indicate nelle singole convenzioni;
- c) dotato di terminale POS (point of sale) per il pagamento delle corse mediante carta di credito o bancomat;

l'uscita dalla corsia di caricamento per effettuare il relativo servizio, qualora i taxi che precedono non siano convenzionati o dotati di terminale POS.

A tal proposito è necessario che i tassisti convenzionati con i comuni per il trasporto disabili esponano l'apposito disco adesivo fornito dal Comune di Torino. Analogamente i tassisti dotati di terminale POS o convenzionati

con soggetti pubblici di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad esporre un apposito adesivo.

4. Per le corse brevi, individuabili nell'ambito territoriale dell'area aeroportuale (Caselle Torinese, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese), è consentito al tassista interessato alla corsa breve di uscire dalla fila di caricamento per effettuare la corsa e di rientrare occupando la posizione acquisita prima dell'effettuazione della corsa stessa.

5. Le autovetture con prenotazione dovranno avere ben visibile il riferimento a quest'ultima.

Art. 8

1. Il titolare di licenza di taxi che per qualsiasi motivo esca con la propria autovettura dal posteggio demarcato perde il diritto alla posizione occupata e dovrà, se del caso, riaccodarsi per il caricamento.

2. Il titolare di licenza di taxi che si allontani dalla propria autovettura in posizione di caricamento senza giustificato motivo perde il diritto alla propria posizione e dovrà, se del caso, riaccodarsi per il caricamento.

Art. 9

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea nell'ambito territoriale dell'area aeroportuale compete ai dipendenti dei Comuni e della Provincia di Torino all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

2. Per quanto riguarda gli obblighi dei conducenti, la responsabilità dell'esercizio, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ecc., si fa rimando a quanto stabilito dal regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell'area metropolitana torinese deliberato dalla Provincia di Torino.